

COMUNE DI TRENTO

CONVENZIONE

PER DISCIPLINARE I RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI TRA IL COMUNE DI TRENTO E I COMUNI ADERENTI DISTANTI MASSIMO 20 KM PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO CANI VAGANTI E DEL SERVIZIO DI CURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA OFFERTI DAL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO

L'anno duemilavent....., addìdel mese di..... fra:

- **COMUNE DI TRENTO**, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale e partita IVA 00355870221; rappresentato dal Sindaco FRANCO IANESELLI, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____.

- **COMUNE DI** _____, con sede in _____, numero di codice fiscale e partita IVA _____ rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____.

Premesso che:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - comma 1- stabilisce che *“(...) I Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili (...) direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani”*;
- il Comune di Trento, in ottemperanza alla normativa sopracitata e alla Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 *“Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”* e più precisamente per dare corso al comma 3 dell'articolo 11 *“Soccorso di animali”*, si è dotato di un rifugio per cani randagi sito in località Centa della Vela n. 7 con capienza massima di 96 cani;
- a seguito di procedura aperta esperita nei mesi di giugno e luglio del 2020, l'Associazione

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione Trento (di seguito LNDC) si è aggiudicata il servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento per il periodo 1.10.2020 – 30.09.2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2;

- in data 19/01/2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 100 tra Comune di Trento e LNDC per la gestione del Rifugio per cani (di seguito *Rifugio*);
- il servizio di gestione consiste, in via non esaustiva, nella custodia e mantenimento dei cani, nelle attività di ammissione, affido e adozione, nel servizio di accalappiamento cani sul territorio comunale e restituzione degli stessi al legittimo proprietario ove individuato, nel recupero di animali rinvenuti morti su aree pubbliche, nella gestione dello sportello piccoli animali e attività complementari.
- all'art. 2 comma 5 del Capitolato di gestione, parte integrante del contratto di rep. n. 100 del 19/01/2021 relativo all'affidamento del servizio, è previsto che *“Previa stipulazione di specifici accordi/convenzioni tra il Comune di Trento e altri Comuni del territorio provinciale, il Gestore dovrà fornire agli stessi i medesimi servizi di cui al presente capitolato, previa verifica della disponibilità di posti all'interno del Rifugio e previa modifica contrattuale”*
- le presenze mensili in Rifugio consentono di estendere i servizi ad altri Comuni, fermo restando che, al raggiungimento della soglia di 80 cani in struttura, non sarà possibile ospitare cani provenienti da altri Comuni. Tale limite è necessario al fine di avere un margine di 16 posti liberi a garanzia della costante funzionalità del servizio;
- con deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe a pagamento per i servizi offerti dal Rifugio, ed in particolare per i Comuni convenzionati il costo del servizio di accalappiamento di cani rinvenuti vaganti è pari ad Euro 65,00 e il costo del servizio relativo alla cura, custodia e ricovero dei cani senza proprietario è pari ad Euro 6,00 al giorno. Si specifica che il costo per la custodia dei cani dotati di microchip, pertanto con proprietario, presso i rifugi è previsto direttamente dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 commi 3 e 4 ed è pari ad Euro 20,00 al giorno;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;*
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3, come modificata dalla L.P. 23 dicembre 2019 n. 13, ispirandosi al principio di sussidiarietà, nell'ambito della disciplina del nuovo assetto di governo delle autonomie locali, dispone che l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici avvenga individuando ambiti territoriali ottimali;

Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.
2. La presente Convenzione è stipulata al fine di disciplinare i rapporti tra Comune di Trento e Comuni aderenti rispetto all'estensione dei servizi offerti dal Rifugio del Comune di Trento ai Comuni sottoscrittori della Convenzione.
3. Il Comune di Trento estende, compatibilmente e limitatamente alla disponibilità di posti liberi, considerata la soglia massima di presenza in struttura di 80 cani, il servizio di accalappiamento cani vaganti e il servizio di custodia, mantenimento e cura ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei Comuni convenzionati, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel *Capitolato speciale d'appalto*, di seguito Capitolato, allegato al contratto di rep. 100 del 19/01/2021 stipulato con la Lega Nazionale per la Difesa del cane. Al raggiungimento di 80 presenze in struttura, il Comune di Trento non attiverà il servizio di accalappiamento e non accoglierà i cani provenienti da altri Comuni, rispondendo negativamente alle richieste di attivazione dei servizi, senza che i Comuni convenzionati possano vantare alcuna pretesa.
4. Il servizio di accalappiamento cani vaganti, con o senza microchip, in ragione del fatto che tale attività deve essere garantita 365 giorni all'anno con urgenza e continuità su tutto il territorio del Comune di Trento per 24h/24h, è esteso ai Comuni aderenti in quanto distanti da Trento massimo 20 km. L'attivazione del servizio di recupero cani vaganti potrà avvenire solamente su richiesta formale effettuata via mail dall'amministrazione comunale convenzionata o da soggetto da essa indicato come preposto all'attivazione del servizio come da art. 3 comma 2 lett. a) punto 2. La richiesta dovrà essere inoltrata al Gestore e per conoscenza al Comune di Trento.
5. La distanza tra Comune di Trento e Comune aderente è calcolata sulla distanza chilometrica tra la sede del Rifugio del Comune di Trento e il Municipio del Comune aderente.
6. I cani senza microchip accalappiati dal Gestore del Rifugio nei territori dei Comuni convenzionati, rimangono di proprietà del Comune di provenienza, che pertanto è tenuto alla corresponsione al Comune di Trento degli importi delle tariffe così come stabilite dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 258 del 09/11/2020 Tabella L per tutto il periodo di permanenza presso il Rifugio del Comune di Trento. L'importo per la custodia è dovuto anche oltre la validità della presente Convenzione nel caso in cui i cani continuassero a permanere in stallo presso la struttura.
7. Nel caso di accalappiamento di cani vaganti dotati di microchip, pertanto con proprietario, il Gestore procederà a contattare il legittimo proprietario secondo le indicazioni contenute all'art. 10 comma 3 del D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg. Il Comune di Trento tarifferà comunque direttamente al Comune di provenienza del cane le quote stabilite dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 258 del 09/11/2020, Tabella L e l'eventuale importo di custodia previsto dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 e sarà poi onere del Comune convenzionato rivalersi

sul legittimo proprietario del cane per il ristoro della somma versata al Comune di Trento.

Articolo 2 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione da parte del Comune aderente e fino al 30/09/2025 (data di scadenza del contratto per l'affidamento della gestione del Rifugio per cani alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sez. Trento) con possibilità di rinnovo.
2. Nel caso in cui, scaduta la Convenzione e in mancanza di un rinnovo o in caso di scioglimento anticipato, permanessero presso la struttura del Rifugio cani di proprietà dei Comuni precedentemente convenzionati, questi ultimi si vincolano a pagare ugualmente i costi di mantenimento, cura e custodia fino al termine della permanenza in Rifugio dell'animale.
3. È fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti sciogliere anticipatamente la Convenzione previa comunicazione formale via Pec almeno 30 giorni prima dalla data di richiesta di cessazione dei servizi. Rimane comunque valido anche in questo caso quanto specificato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3 – Obblighi delle parti

1. Il Comune di Trento si impegna a:
 - a) offrire per il tramite del Gestore del Rifugio il servizio di mantenimento, cura e custodia secondo quanto specificato all'art. 1 comma 3 e come dettagliatamente indicato all'art. 40 del *Capitolato speciale d'appalto*, allegato al contratto di rep. 100 del 19/01/2021 stipulato con la Lega Nazionale per la Difesa del cane. I cani ospitati saranno trattati senza alcuna differenza rispetto ai cani presenti in struttura di proprietà del Comune di Trento e pertanto verranno garantite anche tutte le attività inerenti le adozioni, l'attività sanitaria (così come specificata negli artt. 49 e 50 del sopracitato Capitolato) e lo smaltimento della spoglia in caso di morte del cane (così come da art. 43 commi 1 e 2 del *Capitolato speciale d'appalto*).
 - b) garantire per il tramite del Gestore del Rifugio gli accalappiamenti 365 giorni all'anno 24h/24h in maniera tempestiva, secondo quanto specificato all'art. 1 comma 3, dando atto che, nel caso di più richieste contemporanee di intervento, queste saranno gestite dal Gestore secondo ordine cronologico, fermo restando la precedenza di intervento sul territorio comunale di Trento;
 - c) comunicare entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il numero di telefono e l'indirizzo mail da utilizzare per le richieste di attivazione dei servizi;
 - d) richiedere bimestralmente la corresponsione delle tariffe per i servizi offerti, secondo le indicazioni della deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 della Giunta Comunale, rendicontando l'attività di gestione (dati accalappiamento, dati proprietari, data entrata/uscita cane) e comunicando gli eventuali nominativi dei proprietari dei cani rinvenuti

vaganti dotati di microchip e provenienti dai territori dei Comuni convenzionati, al fine che il Comune aderente possa procedere verso il legittimo proprietario per il ristoro della somma versata al Comune di Trento.

2. I Comuni aderenti si impegnano a:

- a) comunicare entro 5 giorni dalla stipula della presente convenzione:
 1. l'Ufficio preposto all'esecuzione della convenzione indicando il nominativo di un referente;
 2. i soggetti preposti ad attivare il servizio di accalappiamento e il servizio di cura, mantenimento e custodia in nome e per conto dell'Amministrazione comunale aderente, fermo restando che l'attivazione del servizio dovrà seguire l'iter di cui alla seguente lettera b), al fine di garantire l'attivazione dei servizi anche negli orari di chiusura dell'Ufficio comunale preposto all'esecuzione della convenzione.
- b) verificare e accordarsi col Gestore del Rifugio *in primis* telefonicamente per l'attivazione dei servizi di accalappiamento e di cura, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti, verificando l'eventuale disponibilità di posti liberi. In caso di disponibilità, i Comuni aderenti o i soggetti da essi preposti dovranno richiedere tempestivamente l'attivazione dei servizi in forma scritta tramite mail al Gestore e per conoscenza al Comune di Trento, dando atto che il Gestore del Rifugio gestirà le richieste di attivazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste formali scritte;
- c) corrispondere entro 50 giorni dalla richiesta del Comune di Trento il costo di quanto tariffato per il servizio di mantenimento, cura e custodia e per il servizio di accalappiamento effettuato nel proprio territorio comunale, prendendo atto che è onere del Comune aderente coprire in toto i costi di tutti gli interventi di accalappiamento effettuati nel proprio territorio comunale, senza distinzione tra cani dotati o meno di microchip, e anche l'eventuale costo di custodia per i cani con proprietario accalappiati e trasferiti in Rifugio;
- d) gestire il rapporto economico/amministrativo con l'utenza nel caso in cui i cani accalappiati rinvenuti vaganti nei territori dei Comuni aderenti siano dotati di microchip e quindi abbiano un proprietario tenuto a corrispondere la tariffa di accalappiamento e quella di custodia al costo previsto dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 commi 3 e 4;

Art. 4 – Aspetti economici

1. Ogni Comune aderente, in attuazione della presente Convenzione, provvederà autonomamente con specifici propri atti a definire impegni ed accertamenti di risorse economiche da essa derivanti ed imputabili ai rispettivi bilanci.

2. Come indicato precedentemente all'art. 3 comma 1 lettera d), il Comune di Trento provvederà bimestralmente al rendiconto dei servizi svolti per i Comuni aderenti e contestualmente alla richiesta di corresponsione di quanto dovuto per la fruizione dei servizi secondo i costi previsti dalla deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 della Giunta Comunale.

3. Aderendo alla presente Convenzione, il Comune convenzionato si obbliga entro 50 giorni dalla richiesta a corrispondere quanto dovuto al Comune di Trento per la fruizione dei servizi offerti.

4. Qualora si accerti il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini indicati al paragrafo precedente, il Comune di Trento contesterà il mancato pagamento a mezzo Pec con formale diffida ad adempiere entro un termine massimo di giorni 15 e a dichiarare, decorso infruttuosamente il predetto termine, l'eventuale decadenza dalla Convenzione, fermo restando quanto specificato all'art.2 comma 2 della presente.

Art. 5 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto il Dirigente pro tempore del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento.

2. Il responsabile dell'esecuzione della Convenzione sarà coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, relativo alla gestione del Rifugio per cani, come da nomina del Comune di Trento.

Art. 6 – Trattamento dati

1. Il Comune di Trento e i Comuni aderenti sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, i Comuni aderenti nominano il Comune di Trento responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dai titolari del trattamento (Comuni aderenti), allegato parte integrante della presente Convenzione.

Art. 7 - Registrazione

1. La presente Convenzione non è soggetto a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e ss.mm. ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m..

2. Per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione a norma dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m..

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale